

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1995

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata nella Repubblica di Corea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione della Repubblica di Corea in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che nella Repubblica di Corea, il « Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, National Fisheries Administration, National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) » è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione della NFPIS alla Commissione; che la NFPIS è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni

all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la NFPIS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, National Fisheries Administration, National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) » è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Repubblica di Corea » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della NFPIS, nonché il sigillo ufficiale della NFPIS, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della Repubblica di Corea destinati alla Comunità europea

N. di riferimento :.....

Paese speditore : REPUBBLICA DI COREA

Autorità competente : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries — National Fisheries Administration — National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto : — della pesca o dell'acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico) :
— stato e tipo di trattamento (2) :
Numero di codice (eventuale) :
Tipo d'imballaggio :
Numero di colli :
Peso netto :
Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto :

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dalla NFPIS per l'esportazione verso la CE :
.....
.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti
da :
(luogo di spedizione)
a :
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto :.....
Nome e indirizzo dello speditore :.....
.....
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, ecc.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati :


- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione ;
- 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Repubblica di Corea.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 95/453/CE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



.....
(Firma dell'Ispettore ufficiale) (*)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (*)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento	Concesso fino al
KORP-001	CHUNIL FOODS MANUFACTURING CO., LTD	BUK-GU, INCHEON-SI	30. 10. 1996
KORP-002	OYANG CORPORATION	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-003	DONGYUNG FOODS CO., LTD	ANSUNG-GUN, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996
KORP-005	JINJUHAM CO., LTD	YANGSAN-GUN, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-006	DONGWON INDUSTRIES CO., LTD	CHANGWON-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-007	HANSUNG ENTERPRISE CO., LTD	KIMHAE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-008	DAERIM CORPORATION	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-009	TAIHOON INDUSTRIAL CO., LTD	YOUNGDUK-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-010	SILLA SEA FOOD CO., LTD	SASANG-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-011	SUNGJIN FISHERY CO., LTD	JINHAE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-014	YOUNGSIN FISHERIES CO., LTD	YEOCHUN-GUN, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-015	JEIL REFRIGERATING CO., LTD	YEOSU-CITY, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-018	DONGMYUNG IND CO., LTD	JINHAE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-019	DONGWON FISHERY CO.	SEO-GO, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-020	SAMJIN TRADING CO., LTD	SAHA-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-022	HEECHANG TRADING CO., LTD	SEO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORP-023	DAIHUNG MULSAN CO.	TONGYUNG-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-024	TRANSOCEAN ENTERPRISE CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-025	SEWON FISHERY CO., LTD (HUPO PLANT)	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-026	Taelim Co., Ltd	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-027	SAMHONG INDUSTRIAL CO., LTD	ULCHIN-GU, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-028	DAEHU ENTERPRISE CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-029	SEUNG FISHERIES CO., LTD	YOUNGDUK-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-030	MOFICO, LTD	YOUNGDUK-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-031	HANSUNG FOODS CO., LTD	DANGJIN-GUN, CHOONGCHUNGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-032	CHANGWOO MOOLSAN CO., LTD	SOCKCHO-CITY, KANGWON-DO	30. 10. 1996
KORP-035	JINYANG FISHERY CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-036	CENTRAL FISHERIES CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-040	SEWON FISHERY CO., LTD (SAMYUL PLANT)	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-047	SAMYUNG FISHERY CO.	KANGREUNG-CITY, KANGWON-DO	30. 10. 1996
KORP-049	KUMHAE CORPORATION	KWANGYANG-GUN, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-050	KUMHAE FISHERY CO., LTD	YEOSU-CITY, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-052	SAMKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD	GOHUNG-CITY, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-053	SAMJIN GENERAL FOOD CO., LTD	NAJU-CITY, CHONLANAM-DO	30. 10. 1996
KORP-054	DONGRIM FOODS CO., LTD	CHANGYOUNG-GUN, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-059	YANGPO FOODS CO., LTD	POHANG-CITY, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-060	JINRO GENERAL FOODS CO., LTD	POHANG-CITY, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-063	YUSUNG MULSAN CO., LTD	TONGYUNG-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-064	BUKWANG FOOD CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-065	MYUNG SUNG FOOD CO., LTD	GOSUNG-GUN, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-066	SAMHO COMPANY LTD	SUNGNAM-CITY, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996
KORP-068	DAERIM CORPORATION (ANSAN PLANT)	ANSAN-CITY, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996
KORP-069	FREEKO CO., LTD	PAJU-GUN, KYUNGGI-DO	30. 10. 1996

Numero	Nome e indirizzo	Riconoscimento	Concesso fino al
KORP-070	HANSUNG FISHERY CO., LTD	POHANG-CITY, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996
KORP-071	KUMKANG TECH CO., LTD	YUNKI-GUN, CHOONGCHUNGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-072	DAEIL FISHERIES CO., LTD	GEOJE-CITY, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-073	SHINJIN MOOLSAN CO., LTD	HAMAN-GUN, KYUNGSANGNAM-DO	30. 10. 1996
KORP-074	DAEWOO CO., LTD	ULCHIN-GUN, KYUNGSANGBUK-DO	30. 10. 1996

II. Navi officina

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Riconoscimento concesso fino al
KORF-019	JUNSUNG HO	HANSUNG ENTERPRISE CO., LTD YEONGDO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996
KORF-020	DAESUNG-HO	HANSUNG ENTERPRISE CO., LTD YEONGDO-GU, PUSAN-SI	30. 10. 1996